

COMUNE DI QUINGENTOLE
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE N°16
del **29.03.2017**

Prot. n°1000

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTE	ASSENTE
1)	CALEFFI Dr.ssa	Anna Maria	X	
2)	GHIRARDI Dr.	Lorenzo	X	
3)	RIVA	Erica		X
4)	LONGHI Ing.	Franco	X	
5)	CALEFFI	Rita	X	
6)	MERLOTTI	Mauro	X	
7)	MAGNANI	Guido	X	
8)	ZENEZINI	Lino	X	
9)	MANICARDI Dr.	Alberto	X	
10)	MARANGONI	Mauro	X	
11)	GHIZZONI	Amedeo		X
	TOTALI		9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **CARDAMONE Dott. Franco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **CALEFFI Dott.ssa Anna Maria** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. N° 16 del 29/03/2017

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto:

IL RESPONSABILE del SETTORE
Economico - Finanziario
F.to Tanchella Rag. Marzia

Il **Sindaco** fa presente che la proposta non è altro che la conferma delle aliquote attualmente in vigore.

Interviene il consigliere **Marangoni Mauro** (Minoranza – Collettivo Quingentolese), il quale evidenzia che ancora non è chiara la responsabilità per l'errore sulle aliquote anno 2015, a danno dei cittadini.

Il Consiglio Comunale

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e l'art. 13 del DL n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria (IMU);

Richiamato l'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità);

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con CC n° 26 del 07/08/2014;

Considerato che in base alle norme sopra richiamate:

- l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76% e può essere modificata dal comune con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9;
- l'aliquota è ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e le relative pertinenze e può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;
- per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una detrazione di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa;
- ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge n. 147/2013 non è dovuta a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011;
- ai sensi dell'art. 1, comma 380 lettera f) della Legge n. 228/2012 il gettito dell'imposta municipale propria da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta allo Stato nel limite del gettito ad aliquota base (0,76%);

ATTESO che la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di IMU, tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10): E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano i comuni situati in pianura, fra i quali rientra il comune di Quingentole): dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
- a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro - silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- Soppressione della norma che fissava il moltiplicatore 75 per i terreni agricoli posseduti e condotti da professionisti;
 - Riduzione al 75% dell'importo determinato in base all'aliquota stabilita dal comune, dell'imposta da versare per gli immobili locati a canone concordato (art. 1, comma 53);
 - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che testualmente recita:

“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della Legge 11/12/2016 n. 232 che prevede la proroga del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI;

Ritenuto pertanto di dover confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 e per l'anno 2016 come di seguito riportate:

1. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40 PER CENTO

2. ALIQUOTA ORDINARIA: 0,90 PER CENTO

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio economico-finanziario;

Con voti a favore n. 7 (La Maggioranza) e n. 2 contrari (Collettivo Quingentolese – consiglieri Manicardi Alberto e Marangoni Mauro), nessun astenuto, voti resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di determinare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito riportate (invariate rispetto al 2015 e al 2016):

1. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9): 0,40 PER CENTO

2. ALIQUOTA ORDINARIA: 0,90 PER CENTO

Di confermare nella misura stabilita dalla norma la detrazione per abitazione principale in Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione.

Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017;

Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Di dichiarare, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – Presidente
F.to CALEFFI Dott.ssa Anna Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE Dott. Franco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)

Pubbl. n°169

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 21/04/2017
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125 – del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;

Il Segretario Comunale
F.to CARDAMONE Dott. Franco



IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to CARDAMONE Dott. Franco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato
F.to Angela Borghi